



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Roma, 16 GEN. 2015

Al S.A.P.A.F.
Via A. Valenziani, 5
00187 **ROMA**

Alla Federazione Nazionale
U.G.L./C.F.S.
SEDE

Al Sindacato Nazionale Forestale
SEDE

Alla FNS C.I.S.L./C.F.S.
Via dei Mille, 36
00185 **ROMA**

Alla U.I.L. PA/C.F.S. - DIR.FOR.
SEDE

Alla FP C.G.I.L./C.F.S.
SEDE

Prot. n. 59
All.: 1

Oggetto: DIRAMAZIONE GENERALE-Nuove disposizioni normative in materia previdenziale.

Si trasmette, per necessaria informazione, la Diramazione Generale n. 1986, del 16 gennaio 2015, del Servizio centrale per la gestione delle risorse umane – Divisione 15[^], relativa all'argomento in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Pr. Dir. Ing. Luciano Marletta



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio IV
Divisione 15[^]

Roma, 16 GEN. 2015

**DIRAMAZIONE GENERALE
A TUTTO IL PERSONALE**

Prot. n. 1986

OGGETTO: *Nuove disposizioni normative in materia previdenziale.*

Per opportuna conoscenza si informa tutto il personale forestale che a fine dicembre 2014 sono state emanate nuove disposizioni normative in materia previdenziale.

In sintesi, le modifiche introdotte nell'ordinamento giuridico in campo pensionistico sono le seguenti:

1) Legge 23 dicembre 2014, n. 190, meglio nota come legge di stabilità 2015.

In particolare, l'articolo 1, comma 707, prevede che - per coloro che hanno maturato i 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e pertanto destinatari del sistema retributivo a cui veniva applicato il calcolo contributivo a partire dal 1° gennaio 2012 (c.d. pro rata) - l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole vigenti prima della data di entrata in vigore della legge Fornero del 2011, "*computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa*".

Tale norma si applica sia alle nuove cessazioni dal servizio che interverranno a partire dal 1° gennaio 2015 sia ai trattamenti pensionistici già liquidati dal 1° gennaio 2012 (in tale ultimo caso le pensioni superiori al vecchio sistema di calcolo verranno decurtate automaticamente, ma senza rivalsa sugli arretrati).

Il successivo comma 708, invece, stabilisce che, per quanto riguarda la liquidazione dei trattamenti di buonuscita, resta in ogni caso fermo il termine di 24 mesi per tutte le cessazioni a domanda, salvo alcune deroghe espressamente previste (a tal fine si veda l'allegata tabella relativa ai termini di pagamento dell'indennità di buonuscita).

2) **Decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del 16 dicembre 2014, concernente l'adeguamento alle speranze di vita dei requisiti anagrafici e/o contributivi per l'accesso a pensione.**

Con questo provvedimento, conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 122 del 2010 e sulla base di quanto certificato dall'I.S.T.A.T., viene disposto che, per il triennio 2016 - 2018, l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione è quantificabile in un aumento pari a quattro mesi.


Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, per coloro che matureranno il diritto a pensione nel triennio in questione, ai requisiti anagrafici e/o contributivi prescritti per la maturazione del diritto al pensionamento con una delle tipologie vigenti per il personale forestale (si vedano in proposito le tabelle allegate alla presente diramazione generale) dovranno essere aggiunti ulteriori quattro mesi.

Considerata la rilevanza della questione in argomento e al fine di illustrare, in maniera chiara e semplice, il nuovo quadro normativo in materia di collocamento a riposo del personale forestale, si espongono, allegati alla presente, alcuni schemi riepilogativi e aggiornati dei nuovi requisiti richiesti per il diritto alla pensione e al conseguente accesso al trattamento pensionistico nonché dei termini e delle modalità per la liquidazione dell'indennità di buonuscita.

**IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare PATRONE**



(Pr.Dir. A.Cerofolini)



Tipologia di pensione	Decorrenza	Requisiti anagrafici e/o contributivi utili per il diritto alla pensione	Accesso al trattamento pensionistico (differimento)
<p>PENSIONE DI VECCHIAIA (per limite di età)</p> <p>per il personale appartenente ai ruoli agenti e assistenti, sovrintendenti e ispettori del C.F.S.</p>	<p>fino al 31 dicembre 2015</p> <hr/> <p>dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018</p>	<p>60 anni di età</p> <p>per il dipendente che al compimento di detto limite di età abbia già maturato i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità.</p> <hr/> <p>60 anni e 3 mesi di età</p> <p>per il dipendente che al compimento dei 60 anni di età non abbia ancora maturato i requisiti prescritti per la pensione di anzianità.</p> <hr/> <p>60 anni di età</p> <p>per il dipendente che al compimento di detto limite di età abbia già maturato i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità.</p> <hr/> <p>60 anni e 7 mesi di età</p> <p>per il dipendente che al compimento dei 60 anni di età non abbia ancora maturato i requisiti prescritti per la pensione di anzianità.</p>	<p>+ 12 mesi di finestra mobile</p> <p><u>Note 1 e 2</u></p>

Nota 1 Nel caso in cui i requisiti stabiliti per la pensione di anzianità dovessero maturare in data anteriore al raggiungimento dei limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia, la finestra mobile di dodici mesi decorrerà esclusivamente dalla data di maturazione dei requisiti previsti per il diritto alla pensione di anzianità.

Nota 2 Rimane escluso dall'applicazione della finestra mobile e accede al trattamento pensionistico secondo le prevalenti modalità chi, al 31/12/2010, abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione.

Tipologia di pensione	Decorrenza	Requisiti anagrafici e/o contributivi utili per il diritto alla pensione	Accesso al trattamento pensionistico (differimento)
<p>PENSIONE DI VECCHIAIA (per limite di età)</p> <p>per il personale appartenente ai ruoli operatori, collaboratori, revisori, periti, funzionari direttivi e dirigenti del C.F.S.</p>	<p>fino al 31 dicembre 2015</p> <hr/> <p>dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018</p>	<p>65 anni di età</p> <p>per il dipendente che al compimento di detto limite di età abbia già maturato i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità.</p> <hr/> <p>65 anni e 3 mesi di età</p> <p>per il dipendente che al compimento dei 65 anni di età non abbia ancora maturato i requisiti prescritti per la pensione di anzianità.</p> <hr/> <p>65 anni di età</p> <p>per il dipendente che al compimento di detto limite di età abbia già maturato i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità.</p> <hr/> <p>65 anni e 7 mesi di età</p> <p>per il dipendente che al compimento dei 65 anni di età non abbia ancora maturato i requisiti prescritti per la pensione di anzianità.</p>	<p>+ 12 mesi di finestra mobile</p> <p><u>Note 1 e 2</u></p>

Nota 1 Nel caso in cui i requisiti stabiliti per la pensione di anzianità dovessero maturare in data anteriore al raggiungimento dei limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia, la finestra mobile di dodici mesi decorrerà esclusivamente dalla data di maturazione dei requisiti previsti per il diritto alla pensione di anzianità.

Nota 2 Rimane escluso dall'applicazione della finestra mobile e accede al trattamento pensionistico secondo le previgenti modalità chi, al 31/12/2010, abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione.

Tipologia di pensione	Decorrenza	Requisiti anagrafici e/o contributivi utili per il diritto alla pensione	Accessori al trattamento pensionistico (differimento)
PENSIONE DI ANZIANITA' per tutto il personale del C.F.S. <i>prima ipotesi: età anagrafica + anzianità contributiva.</i>	fino al 31 dicembre 2015	57 anni e 3 mesi di età + 35 anni di anzianità contributiva	+ 12 mesi di finestra mobile <u>Note 1 e 2</u>
PENSIONE DI ANZIANITA' per tutto il personale del C.F.S. <i>seconda ipotesi: solo anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica.</i>	fino al 31 dicembre 2015	40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva	+ 15 mesi di differimento (12 mesi di finestra mobile + 3 mesi di ulteriore posticipo) <u>Note 1, 2 e 3</u>
PENSIONE DI ANZIANITA' per tutto il personale del C.F.S. <i>terza ipotesi residuale: età anagrafica + massima anzianità contributiva.</i>	fino al 31 dicembre 2015	53 anni e 3 mesi di età + massima anzianità contributiva pari all'80% della base pensionabile	+ 12 mesi di finestra mobile <u>Note 1, 2 e 4</u>

Nota 1 Nel caso in cui i requisiti stabiliti per la pensione di anzianità dovessero maturare in data anteriore al raggiungimento dei limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia, la finestra mobile di dodici mesi decorrerà esclusivamente dalla data di maturazione dei requisiti previsti per il diritto alla pensione di anzianità.

Nota 2 Rimane escluso dall'applicazione della finestra mobile e accede al trattamento pensionistico secondo le prevalenti modalità chi, al 31/12/2010, abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione..

Nota 3 Rimangono esclusi dall'ulteriore differimento (+ 3 mesi di posticipo) coloro i quali abbiano maturato il requisito contributivo dei 40 anni entro il 31/12/2011.

Nota 4 Il requisito della massima anzianità contributiva pari all'80% della base pensionabile deve sussistere alla data del 31/12/2011 e corrisponde a quasi 38 anni di servizio utile per il personale dei ruoli agente, assistente, sovrintendente e ispettore e a 40 anni di servizio per tutto il restante personale.

Tipologia di pensione	Decorrenza	Requisiti anagrafici e/o contributivi utili per il diritto alla pensione	Accesso al trattamento pensionistico (differimento)
PENSIONE DI ANZIANITA' per tutto il personale del C.F.S. <i>prima ipotesi: età anagrafica + anzianità contributiva.</i>	dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	57 anni e 7 mesi di età + 35 anni di anzianità contributiva	+ 12 mesi di finestra mobile <u>Note 1 e 2</u>
PENSIONE DI ANZIANITA' per tutto il personale del C.F.S. <i>seconda ipotesi: solo anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica.</i>	dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva	+ 15 mesi di differimento (12 mesi di finestra mobile + 3 mesi di ulteriore posticipo) <u>Note 1, 2 e 3</u>
PENSIONE DI ANZIANITA' per tutto il personale del C.F.S. <i>terza ipotesi residuale: età anagrafica + massima anzianità contributiva.</i>	dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	53 anni e 7 mesi di età + massima anzianità contributiva pari all'80% della base pensionabile	+ 12 mesi di finestra mobile <u>Note 1, 2 e 4</u>

Nota 1 Nel caso in cui i requisiti stabiliti per la pensione di anzianità dovessero maturare in data anteriore al raggiungimento dei limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia, la finestra mobile di dodici mesi decorrerà esclusivamente dalla data di maturazione dei requisiti previsti per il diritto alla pensione di anzianità.

Nota 2 Rimane escluso dall'applicazione della finestra mobile e accede al trattamento pensionistico secondo le prevalenti modalità chi, al 31/12/2010, abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione.

Nota 3 Rimangono esclusi dall'ulteriore differimento (+ 3 mesi di posticipo) coloro i quali abbiano maturato il requisito contributivo dei 40 anni entro il 31/12/2011.

Nota 4 Il requisito della massima anzianità contributiva pari all'80% della base pensionabile deve sussistere alla data del 31/12/2011 e corrisponde a quasi 38 anni di servizio utile per il personale dei ruoli agente, assistente, sovrintendente e ispettore e a 40 anni di servizio per tutto il restante personale.

**TERMINI E MODALITA' PER LA LIQUIDAZIONE
DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA**

<i>Causa della cessazione dal servizio</i>	<i>Termine di pagamento della prima (o unica) rata dell'indennità di buonuscita</i>
CESSAZIONE PER DECESSO	105 GIORNI DALLA DATA DEL DECESSO
CESSAZIONE PER INABILITA' DERIVANTE O MENO DA CAUSA DI SERVIZIO	105 GIORNI DALLA DATA DELLA CESSAZIONE
CESSAZIONE PER LIMITI DI ETA' (pensione di vecchiaia)	12 MESI DALLA DATA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO <i>Salvo alcuni casi particolari e transitori in cui il termine è di 105 giorni o 6 mesi</i>
CESSAZIONE PER DIMISSIONI CON DIRITTO A PENSIONE (pensione d'anzianità)	24 MESI DALLA DATA DI CESSAZIONE <i>Salvo alcuni casi particolari e transitori in cui il termine è di 105 giorni o 6 mesi</i>
CESSAZIONE PER DIMISSIONI SENZA DIRITTO A PENSIONE	24 MESI DALLA DATA DELLE DIMISSIONI
CESSAZIONE PER DESTITUZIONE	24 MESI DALLA DATA DELLA DESTITUZIONE

Si rammenta che gli importi delle rateizzazioni dell'indennità di buonuscita sono liquidati, da parte dell'I.N.P.S., secondo le seguenti modalità:

- a) in un unico importo annuale, se l'ammontare complessivo della prestazione è pari o inferiore a 50.000 euro, al lordo delle relative trattenute fiscali;
- b) in due importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale (erogato dopo 12 mesi dalla prima rata) è pari all'ammontare residuo;
- c) in tre importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione è uguale o superiore a 100.000 euro lordi; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale (erogato dopo 12 mesi dalla prima rata) è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale (dopo ulteriori 12 mesi) è pari all'ammontare residuo.